

# Comune di Novara di Sicilia

(Provincia di Messina)

Determinazione Sindacale n. 10 del 29/09/2017

**OGGETTO: Art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 – Revisione straordinaria delle partecipazioni - PRESA ATTO DELL'INSUSSISTENZA, DA PARTE DEL COMUNE DI NOVARA DI SICILIA, DELLA NECESSITA' DI ATTUARE FORME DI RAZIONALIZZAZIONE DI PARTECIPAZIONI DIRETTE IN SOCIETÀ PARTECIPATE**

## PREMESSO

**CHE** ai sensi dell'art. 4.1 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, recante il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

## ATTESO:

che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

che il comma 3 del citato art. 4 prevede che al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;

**RILEVATO** che per effetto dell'art. 24 T.U., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

**VISTO** l'art. 20 comma 1, il quale stabilisce che *le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.*

**VISTO** il comma 2 del suddetto articolo 20 il quale prevede che i piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

**CONSIDERATO** che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**VALUTATO** lo svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**RILEVATO** che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, del Codice Civile;

**ACCERTATO** che, alla data del 23.9.2016, il Comune deteneva le seguenti partecipazioni nelle seguenti Società:

NUMERO D'ORDINE	RAGIONE SOCIALE	OGGETTO SOCIALE - ATTIVITÀ SVOLTE IN FAVORE DEL COMUNE
1	ATO ME 2 S.p.A. in Liquidazione	Servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani in favore dei comuni soci costituenti "l'ambito territoriale ottimale" stabilito per legge e la cui partecipazione in base al D.Lgs 252/06 è obbligatoria
2	S.R.R. Messina Area Metropolitana Società Consortile S.p.A.	Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti titolare delle attività di cui agli artt. 200, 202 e 203 del D.Lgs. n. 3.4.2006 n. 152 e s.m.i., come previsto dall'art. 8 della L.R. n. 9/2010 e con le modalità di cui all'art. 15 della medesima Legge ed anch'essa a partecipazione obbligatoria;

3	G.A.L. Tirrenico Mare, Monti e Borghi – CLLD - Agenzia di sviluppo Locale Società consortile a responsabilità limitata	Elaborazione e realizzazione di iniziative finalizzate allo sviluppo socio-economico e territoriale ed al miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali da attuare, svolgendo attività di coordinamento e di gestione tecnico-amministrativa di piani e progetto integrati. Partenariato attivato sulla base di specifiche disposizioni regionali che regolano le attività per l'attivazione di progetti e finanziamenti europei
---	--	---

#### DATTO ATTO:

- CHE con precedente Determinazione Sindacale n° 1 del 31 marzo 2016 ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 611 e 612, della Legge 23/12/2014, n° 190 il Comune aveva già preso atto dell'insussistenza della necessità di attuare forme di razionalizzazione di eventuali proprie partecipazioni all'interno di Società Partecipate, ovvero, di dismettere eventuali partecipazioni in organismi non aventi carattere strumentale, o la cui costituzione e partecipazione non fosse stata imposta direttamente dalla legge.

- CHE in precedenza era stato predisposto e pubblicato sul sito istituzionale on-line del Comune alla Sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione "Enti controllati – Società partecipate" trasparente il prospetto delle Società partecipate del Comune di Novara di Sicilia, aggiornato al 31.12.2015;

- CHE rispetto al precedente prospetto, quello attuale risulta implementato della sola partecipazione al G.A.L. Tirrenico Mare, Monti e Borghi – CLLD- Agenzia di sviluppo Locale Società consortile a responsabilità limitata, costituito nell'anno 2016, del quale si dispone, a tutt'oggi, solo della visura del Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Messina;

- **ACCLARATO**, come già indicato nella precedente nota prot. 1620 del 15/03/2016 di riscontro alla Corte dei Conti sulla richiesta di cui alla deliberazione n° 61/2016/INPR, che il mantenimento della partecipazione nelle società **A.T.O. ME2 s.p.a.** in Liquidazione (**società posta in liquidazione per la quale il processo di estinzione è già iniziato**) e **S.R.R. Messina Provincia s.p.a.** è imposto in forza di specifici obblighi di legge e non può essere oggetto di scelta discrezionale da parte dell'Ente e che pertanto non sussiste, attualmente, in capo a questo Ente alcun onere di dismissione di quote societarie

**DATO ATTO**, altresì, relativamente alla partecipazione nella società "G.A.L. Tirrenico Mare, Monti e Borghi – CLLD- Agenzia di sviluppo Locale Società consortile a responsabilità limitata", che la stessa è stata costituita durante l'anno 2016, e che la stessa risulta ancora in fase di strutturazione sicché non risulta possibile compilare la scheda di rilevazione predisposta dalla Corte dei Conti, di cui all'allegato "B", dalla quale, attraverso l'analisi dei risultati d'esercizio e del fatturato conseguiti dall'anno 2015 e precedenti, sarebbe possibile desumere se la società rispetti o meno alcuni dei parametri di cui all'art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 175/2016;

**CHE** analogo discorso vale anche per ATI Idrico, in via di strutturazione ed ancora non completamente avviato, al quale la legge attribuisce ogni potere in materia di gestione delle risorse idriche su base comprensoriale ed al quale il Comune di Novara di Sicilia, al pari di tutti gli altri Enti Locali è obbligato, per legge, a compartecipare senza possibilità, nemmeno in questo caso, di poter nemmeno ipotizzare un'eventuale cessione di quote e per la cui concreta rilevazione dovrà attendersi fino al momento in cui verrà definita la costituzione degli organismi di gestione;

**VISTA** la deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei Conti N. 19/SEZAUT/2017/INPR con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni, con annesso il modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli Enti territoriali, delle disposizioni di cui all'art. 24, d.lgs. n. 175/2016;

#### VISTI:

- Il D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.;
- Lo Statuto dell'Ente;
- ~~l'articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL)~~ e s.m.i.;
- l'art. 16 della L.R. 7/92;

#### DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa del presente provvedimento:

1) di procedere, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., alla revisione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Novara di Sicilia alla data del 23 settembre 2016, che conferma

integralmente, tranne che per la nuova partecipazione al "G.A.L. Tirrenico Mare, Monti e Borghi" il precedente piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni approvato con la precedente Determinazione Sindacale n° 1 del 31/03/2016, aggiornato al 31.12.2015 e pubblicato, ai sensi del D.Lgs 33/2013, sul sito istituzionale on-line del Comune alla Sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "Enti controllati – Società partecipate";

**2) – per l'effetto, di dare atto confermare espressamente** che questo Ente non è tenuto ad attuare alcuna misura di razionalizzazione poiché il mantenimento della partecipazione nella società **A.T.O. ME2 s.p.a. - in Liquidazione (società posta in liquidazione per la quale il processo di estinzione è già iniziato)** e nella Società **S.R.R. Messina Provincia s.p.a.** è imposto in forza di specifici obblighi di legge e non può essere oggetto di scelta discrezionale da parte dell'Ente e che pertanto non sussiste, attualmente, in capo a questo Ente alcun onere e/o potere di dismissione volontaria di dette quote societarie

**3) – di dare atto**, altresì, relativamente alla partecipazione nella società "G.A.L. Tirrenico Mare, Monti e Borghi – CLLD- Agenzia di sviluppo Locale Società consortile a responsabilità limitata", che la stessa è stata costituita durante l'anno 2016, e che la stessa risulta ancora in fase di strutturazione sicchè non risulta possibile, in atto, compilare la scheda di rilevazione predisposta dalla Corte dei Conti, di cui all'allegato "B", dalla quale, attraverso l'analisi dei risultati d'esercizio e del fatturato conseguiti dall'anno 2015 e precedenti, sarebbe possibile desumere se la società rispetti o meno alcuni dei parametri di cui all'art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 175/2016;

**4) – di dare atto**, altresì, che analogo discorso vale anche per ATI Idrico, in via di strutturazione ed ancora non completamente avviato, al quale la legge attribuisce ogni potere in materia di gestione delle risorse idriche su base comprensoriale ed al quale il Comune di Novara di Sicilia, al pari di tutti gli altri Enti Locali è obbligato, per legge, a compartecipare senza possibilità, nemmeno in questo caso, di poter nemmeno ipotizzare un'eventuale cessione di quote e per la cui concreta rilevazione dovrà attendersi fino al momento in cui verrà definita la costituzione degli organismi di gestione;

**5) di trasmettere copia della presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;**

**6) di inviare l'esito della revisione straordinaria di che trattasi al Dipartimento del Tesoro, utilizzando l'applicativo nell'apposita sezione "Partecipazioni" del Dipartimento stesso dal sito: <https://portaletesoro.mef.gov.it>;**

**7) di dare mandato** al Responsabile Area Economico Finanziaria di trasmettere copia del presente provvedimento, per opportuna presa d'atto, al Consiglio Comunale, nonché, per competenza, al revisore dei Conti ed alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti;

**8) di dare mandato** al Responsabile dell'Area Amministrativa di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento, sul sito internet comunale, sub Sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Enti controllati -Società partecipate", ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 33/2013, modificato dal D. Lgs. n. 97/2016.

*Novara di Sicilia, li 29/09/2017*



**Il Sindaco**  
*dr. Giovanni BERTOLAMI*